



Rapporto esplicativo

Ordinanza sulle sperimentazioni pilota secondo la legge federale sugli stupefacenti (OSPStup)

Febbraio 2021

1 Situazione iniziale

Il 29 settembre 2020, il Parlamento ha adottato la revisione della legge federale sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con la canapa), la quale crea con il nuovo articolo 8a LStup le basi legali per svolgere sperimentazioni pilota scientifiche, entro determinati limiti temporali, territoriali e materiali, per studiare l'impatto di un disciplinamento sull'uso di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa a scopi non medici. Sperimentazioni pilota di questo tipo sono autorizzate, su domanda, dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni interessati nonché, se del caso, la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili (CFDNT). Tali sperimentazioni devono garantire la protezione della salute e della gioventù, nonché dell'ordine e della sicurezza pubblici. La revisione della legge prevede che il Consiglio federale disciplini i dettagli delle sperimentazioni pilota in un'ordinanza, anche in deroga a determinate disposizioni della LStup, segnatamente gli articoli 8 capoverso 1 lettera d (divieto della canapa), 8 capoverso 5 (autorizzazione eccezionale), 11 (dispensazione da parte dei medici), 13 (dispensazione da parte dei farmacisti), 19 capoverso 1 lettera f e 20 capoverso 1 lettere d ed e (disposizioni penali).

L'ordinanza sulle sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (OSPStup), posta in consultazione insieme al messaggio concernente la modifica della legge sugli stupefacenti, disciplina le condizioni per lo svolgimento di sperimentazioni pilota con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa secondo l'articolo 8a LStup (di seguito sperimentazioni pilota). Di seguito si riportano i principali aspetti normativi.

- *Applicabilità della LStup*: l'ordinanza precisa quali contenuti della LStup non si applicano nell'ambito di sperimentazioni pilota. Nel quadro dell'articolo 8a LStup e dell'OSPStup, il consumo di canapa conforme allo studio non è punibile, poiché non si tratta di un consumo illecito ai sensi delle disposizioni penali. Non vi sono deroghe al diritto in materia di circolazione stradale ovvero, come avviene già attualmente, la guida di un veicolo sotto l'effetto della canapa rientra senza limitazioni nel campo d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale.
- *Limitazione territoriale*: le sperimentazioni pilota si svolgono entro i limiti territoriali di uno o più Comuni.
- *Limitazione temporale*: la durata delle sperimentazioni pilota deve essere giustificata dal profilo scientifico e limitata a un massimo di cinque anni, prorogabili una sola volta di due anni al massimo.
- *Numero di partecipanti*: il numero di partecipanti a ogni sperimentazione pilota deve essere limitato alla misura necessaria ai fini della validità scientifica e in ogni caso mai superiore a 5000 soggetti.
- *Requisiti dei prodotti*: l'ordinanza disciplina i requisiti che devono essere soddisfatti dagli stupefacenti con effetti del tipo della canapa che possono essere resi accessibili nell'ambito di sperimentazioni pilota. Tra questi rientrano un limite del tenore totale di THC, requisiti concernenti la qualità dei prodotti (in particolare l'assenza di contaminanti), prescrizioni riguardo alle informazioni sul prodotto nonché un divieto di pubblicità.
- *Coltivazione, importazione e fabbricazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa*: tali azioni sono disciplinate dalle prescrizioni sulle autorizzazioni eccezionali di cui all'articolo 8 capoverso 5 LStup. Al riguardo si applicano, infatti, le vigenti disposizioni di controllo. In linea di principio, la coltivazione deve attenersi alle regole dell'agricoltura biologica controllata, alle prescrizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e alle buone pratiche agricole. Se possibile, i prodotti della canapa devono essere di provenienza svizzera.
- *Partecipanti*: alle sperimentazioni pilota possono partecipare solo persone di età superiore ai 18 anni che consumano già in modo comprovato stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa e sono domiciliate nel Cantone in cui la sperimentazione pilota ha luogo.

Non possono parteciparvi particolari gruppi di persone (ad es. donne incinte o persone incapaci di discernimento). La partecipazione è sempre volontaria e può essere interrotta in qualsiasi momento. Non sussiste alcun diritto a partecipare a sperimentazioni pilota.

- *Acquisto*: la quantità acquistabile è limitata e deve essere registrata. È inoltre vietato procurarsi canapa gratuitamente e cedere i prodotti a terzi.
- *Consumo*: i partecipanti non possono consumare in luoghi pubblici i prodotti cui hanno avuto accesso nell'ambito delle sperimentazioni pilota
- *Sorveglianza degli effetti sulla salute*: i titolari dell'autorizzazione per la sperimentazione pilota devono monitorare gli effetti sulla salute dei partecipanti. L'UFSP, in qualità di autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni, garantisce il controllo delle disposizioni legali.
- *Domande*: l'ordinanza disciplina i dettagli della domanda di autorizzazione per lo svolgimento di sperimentazioni pilota. Dev'essere inviata una descrizione dettagliata della sperimentazione pilota all'UFSP, cui spetta il compito di valutare quali studi sono appropriati a fornire le necessarie basi decisionali scientificamente fondate in vista di eventuali modifiche di legge.
- *Vigilanza e controllo*: l'UFSP controlla il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e a tale scopo può coinvolgere le autorità esecutive cantonali. In merito al rispetto delle disposizioni concernenti la coltivazione, la fabbricazione, l'importazione e la messa in commercio di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, vige inoltre l'obbligo del controllo autonomo.
- *Rendiconto e analisi*: elementi fondamentali dell'ordinanza sono l'allestimento di rendiconti e l'analisi delle sperimentazioni pilota. I titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota devono informare annualmente l'UFSP sull'andamento della sperimentazione, sulle quantità di prodotti acquistate, dispensate e detenute, e documentare i risultati in un rapporto di ricerca. L'UFSP ha l'obbligo di pubblicare periodicamente i rapporti di ricerca, di analizzarli in vista dell'emanazione di un'eventuale modifica di legge che disciplini l'uso di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa e di redigere un rapporto all'attenzione del Consiglio federale al più tardi alla fine di tutte le sperimentazioni pilota.

2 Commento ai singoli articoli

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

L'OSPStup disciplina unicamente lo svolgimento di sperimentazioni pilota scientifiche con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa secondo l'articolo 8a LStup (sperimentazioni pilota). Non sono pertanto oggetto dell'OSPStup studi con altri stupefacenti e studi medici con canapa diversi da quelli di cui all'articolo 8a LStup.

Art. 2 Obiettivo delle sperimentazioni pilota

All'articolo 2 viene precisato l'orientamento di principio secondo l'articolo 8a capoverso 1 LStup. Le sperimentazioni pilota mirano all'acquisizione di conoscenze scientifiche sull'impatto di misure, strumenti o modi di procedere, segnatamente sistemi di distribuzione, concernenti l'impiego di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa a scopi non medici. Un aspetto centrale consiste nel sondare svariati sistemi di distribuzione nel quadro delle sperimentazioni pilota scientifiche al fine di acquisire le rispettive conoscenze. Si vuole ad esempio osservare come la dispensazione in farmacie, in negozi specializzati nella vendita di canapa o nell'ambito dei cosiddetti «Cannabis Social Club» (associazioni di consumatori private senza scopo di lucro) si ripercuote sul consumo (*cpv. 1*).

Le sperimentazioni pilota devono in particolare fornire conoscenze in merito agli effetti sulla salute fisica e psichica dei consumatori nonché sulle loro prestazioni, sul comportamento legato al consumo, sugli aspetti socioeconomici quali la capacità lavorativa (assenze sul lavoro),

la famiglia e l'ambiente sociale dei consumatori nonché sul mercato illegale della droga in un determinato territorio, sulla protezione della gioventù o sull'ordine e la sicurezza pubblici (cpv. 2 lett. a-f).

Art. 3 Applicabilità della legge sugli stupefacenti

Per poter svolgere le sperimentazioni pilota, secondo il *capoverso 1* è necessario derogare a singole disposizioni del diritto vigente.

Si tratta in parte dell'articolo 8 capoverso 1 lettera d LStup, che vieta la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione o la messa in commercio di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa. Nell'ambito delle sperimentazioni pilota il divieto rimane valido, con la possibilità di richiedere un'autorizzazione eccezionale per la coltivazione, l'importazione e la fabbricazione (cfr. art. 24), mentre è annullato per la messa in commercio, possibile senza incorrere in una pena sulla base di un'autorizzazione eccezionale secondo l'articolo 8a capoverso 1 LStup (lett. a).

Nell'ambito delle sperimentazioni pilota, inoltre, i medici devono poter dispensare tali stupefacenti in deroga alle condizioni quadro secondo l'articolo 11 LStup che, pertanto, non è applicabile. L'OSPStup disciplina esclusivamente l'impiego della canapa per scopi non medici; tuttavia, considerato che nell'ambito delle sperimentazioni pilota i prodotti possono essere dispensati anche da medici, per precauzione anch'essi devono essere dispensati dagli obblighi in questo contesto. Non sono pertanto applicabili le disposizioni penali in materia (lett. b).

Nell'ambito delle sperimentazioni pilota, inoltre, i farmacisti potranno dispensare senza prescrizione medica stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa. Di conseguenza è possibile derogare anche all'articolo 13 LStup (lett. c).

Il *capoverso 2* chiarisce che la vendita di prodotti della canapa ai partecipanti a sperimentazioni pilota può essere autorizzata anche in punti vendita diversi da quelli indicati agli articoli 11 e 13 LStup. I punti vendita che concretamente saranno autorizzati a vendere i prodotti della canapa nell'ambito di uno studio saranno definiti nel protocollo di ricerca effettivo (cfr. anche art. 13 e 22 cpv. 2 lett. h e i).

L'impiego conforme allo studio di prodotti della canapa non è punibile. Secondo le disposizioni penali dell'LStup (art. 19 seg. LStup) sono sanzionate solo le attività illecite di coltivazione, consumo ecc. Tale principio risulta dall'articolo 14 del Codice penale svizzero (CP). È inoltre punibile, ad esempio, la coltivazione della canapa dispensata nell'ambito di sperimentazioni pilota non legittimata da un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP secondo l'articolo 8 capoverso 5 LStup o il consumo in luoghi accessibili al pubblico di prodotti dispensati nell'ambito di sperimentazioni pilota (cfr. art. 17). L'impunità si applica pertanto solo ad azioni compiute nell'ambito di uno studio e conformi alle prescrizioni dello stesso.

Non vi sono deroghe alle normative stradali, ovvero come avviene già attualmente, la guida di un veicolo sotto l'effetto della canapa rientra senza limitazioni nel campo d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale.

Art. 4 Definizioni

Questa disposizione definisce alla lettera a il concetto di prodotti della canapa e le relative sottocategorie utilizzate nella presente ordinanza. I prodotti della canapa sono o contengono stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, resi accessibili nel quadro di sperimentazioni pilota. Questi prodotti hanno un tenore totale di THC pari almeno all'1 per cento (cfr. ordinanza del DFI del 30 maggio 2011¹ sugli elenchi degli stupefacenti, OEstup-DFI). Per THC totale s'intende il delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) presente naturalmente e la somma di tutti gli acidi delta-9-THC contenuti nella pianta della canapa. Questi acidi vengono trasformati in THC con effetti psicotropi mediante la cosiddetta decarbossilazione, un processo che ha luogo anche fumando marijuana o hashish. I prodotti della canapa sono destinati a essere fumati, vaporizzati o a uso orale.

¹ RS 812.121.11

Quelli da fumare sono consumati mediante un processo di combustione, ad esempio sotto forma di «canne» oppure con bong, pipe o dispositivi simili.

Quelli da vaporizzare vengono scaldati in un vaporizzatore e inalati, oppure assunti con un inalatore sotto forma di soluzione (ad es. «canne elettroniche»). I tipici prodotti della canapa destinati a essere fumati o vaporizzati sono i fiori di canapa, l'hashish o gli estratti di canapa direttamente bruciati o scaldati (prodotti della canapa non mescolati, cfr. lett. d). Vengono invece inalati per vaporizzazione con un inalatore specifici liquidi a base di canapa (prodotti della canapa mescolati, cfr. lett.e).

I prodotti della canapa destinati a uso orale vengono deglutiti, masticati o succhiati. Si tratta ad esempio di soluzioni di olio di canapa, tinture o compresse a base di canapa oppure derrate alimentari addizionate di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa (alimenti e bevande contenenti canapa, i cosiddetti «edibili», cfr. al proposito anche l'art. 9 cpv. 1 lett. e).

Sono considerati prodotti della canapa non lavorati (lett. b) tutti i prodotti della canapa costituiti di materiale vegetale non lavorato di piante femmine del genere *Sativa L.* (pianta della canapa) con un tenore di principio attivo rilevante secondo il diritto in materia di stupefacenti. Rientrano qui in particolare le foglie di canapa.

Per ottenere prodotti della canapa lavorati (lett. c), viene innanzitutto estratta la resina di canapa per mezzo di una preparazione, come la setacciatura (hashish) o l'estrazione con solvente (concentrati di resina di canapa, come «dab», «shatter», «wax», olio di hashish ecc.).

Nei prodotti della canapa mescolati (lett. e), il fabbricante aggiunge additivi agli stupefacenti che producono effetti della canapa, ad esempio per agevolarne l'assunzione, prolungarne l'effetto o modificarne il sapore e l'aspetto. Tra i prodotti della canapa mescolati rientrano ad esempio i liquidi o gli edibili a base di canapa, oppure le miscele da fumare pronte all'uso costituite di fiori di canapa ed erbe.

I prodotti della canapa non mescolati (lett. d), invece, sono costituiti esclusivamente di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa.

Sezione 2 Requisiti delle sperimentazioni pilota

Art. 5 Limitazione territoriale e temporale

Le sperimentazioni pilota devono avere limiti geografici per quanto possibile circoscritti (*cpv. 1*). Sono escluse, in particolare, sperimentazioni pilota di portata nazionale. Le dimensioni dell'area di provenienza dei partecipanti devono essere tali da consentire risultati significativi; per questo motivo si prevede lo svolgimento delle sperimentazioni pilota a livello di un solo Comune o, eventualmente, con la partecipazione congiunta di più Comuni. Ciò consente, se necessario, di condurre anche studi multicentro significativi. La delimitazione territoriale consente, in particolare, una maggiore facilità ed efficacia dei controlli dell'UFSP.

In merito alla limitazione temporale, il *capoverso 2* prevede che le sperimentazioni pilota siano limitate a cinque anni, onde garantire l'analisi delle ripercussioni non solo a breve, ma anche a medio termine. Il limite di cinque anni vale per l'effettiva fase di svolgimento del progetto mentre il vero e proprio studio, ovvero i lavori preliminari, inclusa l'elaborazione dei metodi di ricerca e l'inoltro delle domande, la rilevazione e l'analisi dei dati così come la stesura di un rapporto, può nel complesso durare più a lungo.

Su richiesta l'UFSP può prolungare la durata una sola volta per un massimo di due anni. La proroga deve essere motivata (cfr. art. 22 cpv. 3).

Art. 6 Numero di partecipanti

Il numero di partecipanti a una sperimentazione pilota non deve essere superiore a quello necessario a garantirne l'attendibilità dei risultati e dipende, pertanto, dal tipo di studio.

Nella ricerca il campione viene sempre stabilito in funzione dell'oggetto della stessa, che ne determina anche i modi di procedere e i metodi di analisi e rilevazione. Per le indagini quantitative si deve sempre puntare a ottenere rappresentatività, che nel caso specifico significa rappresentatività dei consumatori (o persone che presentano un consumo problematico ecc.) di canapa in Svizzera. La dimensione del campione, che può variare notevolmente in base alla precisione desiderata («probabilità di errore», «potenza del test») e agli effetti attesi («dimensione dell'effetto»), deve essere sempre giustificata dal profilo scientifico e, nel caso di studi quantitativi, fondarsi su un calcolo del campione plausibile.

In ogni caso, a una sperimentazione pilota non possono partecipare più di 5000 persone. Questo valore massimo non si fonda su basi scientifiche, ma è volto a evitare che vengano svolte sperimentazioni senza un limite di partecipanti. In linea di principio, comunque, un campione di queste dimensioni consente di analizzare anche oggetti di ricerca di vasta portata. Studi più ampi sarebbero poco probabili anche in virtù delle prospettive dal profilo dell'economia della ricerca.

Art. 7 Prescrizioni concernenti la provenienza di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa

Il *capoverso 1* sancisce il principio secondo cui le materie prime dei prodotti della canapa devono essere coltivate e preparate in Svizzera, attuando così la volontà politica del legislatore (art. 8a cpv. 1 lett. d LStup). Nel limite del possibile, infatti, per le sperimentazioni pilota devono essere utilizzati prodotti della canapa di provenienza svizzera. Gli additivi di cui all'articolo 4 possono invece essere importati.

Capoverso 2: in via eccezionale è possibile importare materie prime della canapa o prodotti della canapa pronti per la dispensazione se è resa verosimile all'UFSP l'impossibilità di assicurare in tempi brevi una produzione sufficiente in Svizzera. «In tempi brevi» significa che, a partire dal momento della valutazione, non è possibile garantire una produzione indigena sufficiente sull'arco di un ciclo di coltivazione alle condizioni dell'agricoltura biologica. Questa constatazione può avvenire anche in un momento successivo all'autorizzazione per la sperimentazione pilota, ad esempio se la coltivazione autorizzata non può più essere garantita a causa di una perdita della produzione o del ritiro dell'autorizzazione.

Le disposizioni dell'articolo 8 capoverso 1 si applicano anche ai prodotti importati. Qui va tenuto presente che secondo l'articolo 5 LStup, oltre all'autorizzazione eccezionale dell'UFSP, è necessaria anche un'autorizzazione di Swissmedic per importazione singola.

Art. 8 Prescrizioni concernenti la coltivazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa

Secondo il *capoverso 1*, la coltivazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa destinati alle sperimentazioni pilota deve rispettare le seguenti prescrizioni.

Lettera a: la coltivazione deve attenersi alle prescrizioni dell'ordinanza del 22 settembre 1997² sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (ordinanza sull'agricoltura biologica). Questa disposizione tiene conto della volontà del legislatore (art. 8a cpv. 1 lett. d LStup) di utilizzare per le sperimentazioni pilota prodotti della canapa possibilmente coltivati secondo le regole dell'agricoltura biologica svizzera.

Lettera b: la coltivazione deve rispettare anche le regole delle buone pratiche agricole per la coltivazione di piante medicinali. A tale scopo, il coltivatore deve orientarsi alla *Guideline on good agricultural and collection practice (GACP) for starting materials of herbal origin* emanata dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA)³. Nel settore dei medicinali e di altri prodotti per la salute, la GACP costituisce la norma consolidata per garantire una qualità elevata e costante delle materie prime di origine vegetale. Essa specifica l'implementazione di un sistema di garanzia della qualità adeguato per la coltivazione. In Canada, uno dei pochi Paesi in cui l'uso della canapa è omologato per scopi medici e non medici, in entrambi questi settori vigono gli

² RS 910.18

³ La *Guideline on good agricultural and collection practice (GACP) for starting materials of herbal origin* dell'EMA può essere consultata gratuitamente all'indirizzo: www.ema.europa.eu > Human regulatory > Herbal products > Scientific guidelines.

stessi standard per la coltivazione e i prodotti⁴. La guida canadese *Good production practices guide for cannabis* (GPPC) per la fabbricazione di prodotti della canapa si basa sullo standard delle buone pratiche di fabbricazione (GMP, dall'inglese *good manufacturing practices*) vigente in materia di diritto degli agenti terapeutici. Ai fini della sicurezza dei partecipanti allo studio devono pertanto vigere requisiti equivalenti a quelli applicati alla canapa destinata a scopi medici.

Capoverso 2: in deroga al principio della produzione biologica controllata di cui al capoverso 1 lettera a, gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa possono in via eccezionale provenire anche da coltivazione convenzionale se è resa verosimile all'UFSP l'impossibilità di assicurare in tempi brevi una produzione sufficiente conforme ai requisiti di qualità dell'agricoltura biologica. In merito alla definizione di «tempi brevi» si rimanda al commento all'articolo 7 capoverso 2. Spetta al richiedente far valere le condizioni per una deroga (*lett. a*). Anche in questo caso, l'impiego di prodotti fitosanitari è limitato ai principi attivi elencati nell'allegato 1 dell'ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997⁵ sull'agricoltura biologica (*lett. b*). Il principio attivo e il corrispondente prodotto fitosanitario devono essere omologati per l'utilizzo sulle colture di canapa secondo i criteri dell'ordinanza del 12 maggio 2010⁶ sui prodotti fitosanitari (OPF) e figurare nell'elenco dei prodotti fitosanitari⁷ dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) come specificamente autorizzati per l'applicazione sulla canapa. Attualmente però nessun prodotto fitosanitario è omologato in tal senso.

Le esperienze acquisite con la coltivazione di canapa da olio e da fibra dimostrano che la pianta della canapa è robusta e poco soggetta alle infestazioni parassitarie. Nemmeno il Canada ammette il ricorso a prodotti fitosanitari di sintesi nelle coltivazioni di canapa contenente THC destinata al consumo per scopi medici e ricreativi.

Capoverso 3: i coltivatori interessati alla produzione di canapa dispensata nell'ambito dello studio per le sperimentazioni pilota possono annunciarsi all'UFSP. Quest'ultimo stila sulla base degli interessati un elenco di coltivatori potenzialmente adatti alla coltivazione di canapa per le sperimentazioni pilota in conformità al capoverso 1. La procedura per la creazione e la gestione dell'elenco avviene d'intesa con l'UFAG.

Entrano in linea di conto soprattutto produttori con già un'attività agricola in linea con l'ordinanza sull'agricoltura biologica e intenzionati a produrre canapa per le sperimentazioni pilota secondo le regole delle buone pratiche agricole (conformi alla GACP). Possono annunciarsi anche coltivatori specializzati in canapa (ad es. canapa CBD) e che di recente sono passati alla produzione biologica (conversione ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica).

Questo elenco serve all'UFSP quale criterio per valutare se le premesse per la coltivazione convenzionale in via eccezionale secondo il capoverso 2 sono date (insufficienti capacità di produzione biologica). Esso può anche fungere da orientamento per i fabbricanti di prodotti della canapa e per i responsabili delle sperimentazioni pilota per trovare coltivatori potenzialmente adatti. Non può tuttavia sostituire un approfondito esame dell'idoneità dei coltivatori da parte dei fabbricanti di prodotti o dei responsabili dello svolgimento di sperimentazioni pilota (*cpv. 3*).

Art. 9 Requisiti concernenti la qualità dei prodotti

Capoverso 1: nell'ottica delle conseguenze del consumo della canapa sulla salute, la qualità dei prodotti della canapa consumati è di fondamentale importanza; gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa resi accessibili nell'ambito delle sperimentazioni devono quindi adempire determinati requisiti di qualità.

Negli ultimi anni il tenore totale di THC dei prodotti della canapa illegali è costantemente au-

⁴ Cannabis regulations (CR), SOR/2108-144

⁵ RS 910.181

⁶ RS 916.161

⁷ Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) – Elenco dei prodotti fitosanitari (admin.ch)

mentato e oggi raggiunge in media il 15 per cento circa e, nei casi di sequestro, si sono addirittura riscontrati valori massimi del 28 per cento. Determinare un limite di THC risulta problematico perché, se da un lato è la sostanza responsabile dello sviluppo della dipendenza e se il rischio di effetti collaterali psichici indesiderati aumenta di pari passo al suo tenore, dall'altro, i suoi effetti sono soggetti a forti variazioni individuali. Se si fissa un valore di THC troppo basso si corre il rischio che i consumatori abituati a tenori più elevati aumentino la quantità (che dal profilo della riduzione dei danni è proprio ciò che si vuole evitare nel caso del fumo), sospendano la partecipazione oppure si riforniscano anche sul mercato nero. La maggior parte degli ordinamenti giuridici internazionali che hanno legalizzato il mercato della canapa ha per questo motivo finora rinunciato a stabilire un valore limite di THC. Inoltre, potrebbe essere oggetto della ricerca determinare la concentrazione prediletta dai consumatori, nel caso in cui abbiano libera scelta. Una vasta gamma di prodotti della canapa si rende opportuna per venire incontro alle diverse esigenze dei consumatori tuttavia, in considerazione dei rischi per la salute, viene mantenuto comunque un tenore totale di THC dei prodotti della canapa non superiore al 20 per cento (*lett. a*).

L'assunzione per via orale dei prodotti della canapa può condurre a un sovradosaggio molto più facilmente rispetto all'inalazione. Per questa ragione, nei prodotti destinati a uso orale il tenore totale di THC non può superare i 10 milligrammi per unità di consumo. Questo limite è basato sul disciplinamento canadese in materia di canapa, si fonda su studi empirici e tiene conto sia del ritardo con cui si manifesta l'effetto con l'assunzione orale rispetto all'inalazione sia delle variabili individuali dei consumatori (tolleranza ecc.). Un'unità di consumo non è un valore assoluto. Si tratta piuttosto di evitare che tra i consumatori con poca esperienza con i prodotti edibili si giunga involontariamente a sovradosaggi massicci. Nell'ambito della corrispondente sperimentazione pilota va dunque definita un'unità di consumo ragionevole per prodotti del genere (*lett. b*).

I prodotti della canapa dispensati non devono inoltre contenere contaminanti, segnatamente componenti estranee, contaminanti microbici, micotossine, metalli pesanti, prodotti fitosanitari e residui di solventi da estrazione, in un tenore nocivo per la salute (*lett. c*). Alcune analisi rivelano che nella coltivazione di questa pianta si ricorre in modo improprio a pesticidi: da esami svolti sulla canapa commercializzata in punti vendita certificati negli USA è emerso che in circa l'85 per cento dei campioni sono stati riscontrati residui problematici di queste sostanze⁸. La canapa acquistata sul mercato nero, inoltre, può essere contaminata con microrganismi o tossine (ad es. endotossine o micotossine). In uno studio pilota condotto nel 2015⁹ dall'Istituto di medicina legale dell'Università di Berna, nella maggior parte dei prodotti della canapa sequestrati dalla polizia è stata riscontrata la presenza di prodotti fitosanitari, contaminazioni microbiologiche (funghi/spore, batteri) e altre contaminazioni quali residui di concimi e metalli pesanti. Per prevenire il problema delle contaminazioni, la coltivazione per sperimentazioni pilota di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa deve attenersi alla GACP dell'EMA (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b) e limitare l'impiego di prodotti fitosanitari ai principi attivi ammessi per la coltivazione biologica (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. b), rispettando anche per questi ultimi i limiti massimi di residui (cfr. cpv. 3 e allegato).

In analogia all'articolo 6 capoverso 1 del disegno di legge sui prodotti del tabacco del 22 gennaio 2019¹⁰ (D-LPTab), i prodotti della canapa non devono inoltre contenere additivi che al momento del loro impiego usuale presentino un rischio immediato o inaspettato per la salute, ne aumentino in maniera significativa la tossicità intrinseca o abbiano un effetto psicotropo (*lett. d*). A differenza dei contaminanti di cui alla lettera c, con additivi si intendono sostanze aggiunte intenzionalmente dal fabbricante al prodotto della canapa ad esempio per modificarne l'effetto, il sapore, l'aspetto ecc.

Per via del loro effetto psicotropo, gli edibili sono considerati stupefacenti e non ricadono nel

⁸ Cfr. Russo E. B. (2016). Current therapeutic cannabis controversies and clinical trial design issues. *Front. Pharmacol.* 7, 1–19.

⁹ Cfr. Werner Bernhard, Lars Ambach, Stefan König, Susanne Nussbaumer, Wolfgang Weinmann, Untersuchung von Cannabis auf Streckmittel, Verschnittstoffe, Pestizide, mikrobiologische und anorganische Kontaminationen, [Ufficio federale della sanità pubblica](#) 2015; disponibile solo in tedesco.

¹⁰ FF 2019 915

campo d'applicazione della legge del 20 giugno 2014¹¹ sulle derrate alimentari (LDerr) (cfr. art. 4 cpv. 3 lett. g LDerr in combinato disposto con l'allegato 1 OEstup-DFI). La *lettera* e sanzisce tuttavia che ai prodotti a base di canapa contenenti derrate alimentari e destinati a uso orale si applicano anche i corrispondenti requisiti in materia di sicurezza e di qualità del diritto in materia di derrate alimentari. Fanno eccezione i tenori massimi di delta-9-THC di cui all'allegato 9 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016¹² sui contaminanti (OCont). Va tenuto presente che l'OCont stabilisce tenori massimi solo per il delta-9-THC e non si riferisce al tenore totale di THC (incl. acidi delta-9-THC).

Il *capoverso 2* prevede che il tenore di principio attivo da misurare (il tenore totale di THC e CBD) può divergere nei prodotti della canapa non lavorati al massimo del 25 per cento e nei prodotti della canapa lavorati al massimo del 15 per cento rispetto a quanto dichiarato. In questo modo si assicura che i prodotti della canapa siano confrontabili, il che consente al consumatore di controllare più facilmente il consumo di tali sostanze e i rispettivi effetti. Il maggiore limite di tolleranza per le oscillazioni di principio attivo nei prodotti della canapa non lavorati tiene in considerazione il fatto che in natura il tenore di principio attivo varia persino tra i fiori della stessa pianta. Nei prodotti della canapa lavorati, come gli estratti di canapa, il tenore di principio attivo può invece essere misurato con grande precisione e calcolato di conseguenza nei prodotti mescolati. Il limite di tolleranza tra il 15 e il 25 per cento si basa sul disciplinamento canadese¹³ ed è leggermente superiore al 10 per cento stabilito nella Farmacopea svizzera (Pharmacopoea Helvetica, Ph. Helv.)¹⁴ per i fiori di canapa utilizzati a scopi medici. Cerchie di produttori hanno giudicato troppo restrittivo il limite della Ph. Helv. per le piccole partite richieste nell'ambito delle sperimentazioni pilota.

Il *capoverso 3* disciplina i tenori massimi per i contaminanti nei prodotti della canapa, segnatamente componenti estranee, contaminanti microbici, micotossine, metalli pesanti, prodotti fitosanitari e residui di solventi da estrazione (cpv. 1 lett. c). Questi valori massimi sono stabiliti nell'allegato e regolarmente aggiornati dal DFI allo stato della scienza e della tecnica.

Art. 10 Controllo della qualità dei prodotti

Poiché il cannabidiolo (CBD), anch'esso presente nei prodotti della canapa, contrasta l'effetto psicotropo del THC, oltre al tenore totale di TCH va determinato anche quello di CBD. Il tenore di altri cannabinoidi o ingredienti, come i terpeni, può essere determinato su base volontaria (cpv. 1).

Capoverso 2: il prelievo da parte dei fabbricanti di campioni da ogni partita di prodotti per analisi avviene in conformità alle prescrizioni della Pharmacopoea (Ph. Eur)¹⁵ ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001¹⁶ concernente l'emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee. La preparazione dei campioni deve attenersi ai metodi di analisi applicati (cfr. cpv. 4).

Capoverso 3: di ogni partita, i fabbricanti trattengono 250 grammi e li conservano per tre anni nelle stesse condizioni della partita per controlli a campione da parte delle autorità cantonali competenti (cfr. art. 31). La dimensione delle partite va determinata in funzione del volume di produzione.

Capoverso 4: esistono diversi metodi di analisi equivalenti per la determinazione del tenore di principio attivo (*art. 9 cpv. 1 lett. a*) e dei tenori massimi di contaminanti (*art. 9 cpv. 3*). si rinuncia dunque a prescrizioni in proposito. Vanno tuttavia eseguite esclusivamente procedure d'analisi convalidate. I laboratori devono essere certificati ISO 9001 e ISO 17025 (in alternativa a ISO 17025: prova della partecipazione regolare a confronti interlaboratorio [*round robin test*]).

¹¹ RS 817.0

¹² RS 817.022.15

¹³ Government of Canada, Cannabis Regulations (SOR/2018-144), 97(2)

¹⁴ Ph. Helv., Suppl. 11.3 (Canapa fiore CH 311)

¹⁵ cap. 2.8.20 (Herbal drugs sapling and preparation)

¹⁶ RS 812.214.11

La frequenza delle diverse analisi dei tenori massimi va stabilita in modo ragionato (principio del controllo autonomo, cfr. art. 30): in caso di maggiore rischio di contaminazione da pesticidi per trascinamento, un esame dei livelli massimi di residui di pesticidi per ogni partita può essere indicato; se invece si può escludere una contaminazione da pesticidi (coltivazione biologica in serra, terreni non contaminati), si potrebbe eventualmente rinunciare a questa analisi.

Art. 11 Confezione e informazioni sul prodotto

L'*articolo 11* disciplina i requisiti concernenti le informazioni sul prodotto e la confezione: i prodotti della canapa possono essere dispensati soltanto in una confezione sigillata. I prodotti della canapa destinati a uso orale, in particolare gli edibili, devono inoltre essere confezionati a prova di bambino (*cpv. 1*).

Secondo il *capoverso 2*, la confezione deve riportare informazioni neutrali sul prodotto (*lett. a*), un'indicazione sul suo peso (*lett. b*), una dichiarazione dei componenti (tenori totali di THC e CBD in percentuale) (*lett. c*), un'indicazione sulla sperimentazione pilota concreta (*lett. d*), un'avvertenza concernente i rischi per la salute, un'indicazione sulla prevenzione della dipendenza e un'indicazione in merito alla riduzione della capacità di condurre (*lett. e*), un'indicazione riguardante forme di consumo eventualmente meno nocive (ad es. indicare che il prodotto può essere consumato vaporizzato con un inalatore senza mescolarlo con tabacco) (*lett. f*) e l'indicazione che il prodotto non può essere ceduto a terzi né dispensato a persone minori di 18 anni (*lett. g*).

Capoverso 3: se prodotti della canapa di cui all'articolo 4 sono miscelati con derrate alimentari, occorre tenere conto per analogia dei requisiti obbligatori in materia di caratterizzazione secondo l'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016¹⁷ concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID). Vi rientra ad esempio l'indicazione di ingredienti che possono scatenare allergie o altre reazioni indesiderate. Queste informazioni devono figurare sull'etichetta o essere consegnate separatamente in forma scritta ai partecipanti.

Art. 12 Pubblicità

L'*articolo 12* vieta di pubblicizzare i prodotti della canapa resi accessibili nell'ambito delle sperimentazioni pilota, per evitare di incentivare un ulteriore consumo di canapa.

Art. 13 Punti vendita

L'*articolo 13* disciplina i requisiti che devono soddisfare i punti vendita che rendono accessibili i prodotti della canapa: disporre di personale esperto e appositamente formato (*lett. a*), nonché di un'infrastruttura adeguata. I prodotti devono essere conservati in modo da essere protetti dai furti, con accesso consentito esclusivamente ai collaboratori autorizzati (*lett. b*).

Si rinuncia esplicitamente a definire più nel dettaglio i punti vendita, affinché le singole sperimentazioni pilota possano adeguarli agli interrogativi su cui è imperniata la ricerca. È ipotizzabile anche un confronto mirato tra diversi sistemi di distribuzione (cfr. art. 2 cpv. 1).

Nell'ambito della domanda di autorizzazione, il richiedente dovrà fornire l'elenco dei punti vendita designati nonché il relativo accordo da parte dei Comuni interessati (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. h e i).

Art. 14 Partecipazione

Secondo il *capoverso 1* solo persone che soddisfano determinati requisiti possono partecipare a sperimentazioni pilota.

Lettera a: sono prese in considerazione solo persone che possono provare di consumare già canapa. Infatti, se da un lato, per disporre di una base decisionale scientifica sarebbe fondamentale sapere se la legalizzazione della canapa indurrebbe più persone a iniziare a farne uso, dall'altro, questa questione dovrà essere analizzata in altro modo, poiché le sperimentazioni pilota non dovranno coinvolgere nuovi consumatori. L'adempimento di questo requisito deve essere esaminato al momento del reclutamento dei partecipanti allo studio. Un'analisi

¹⁷ RS 817.022.16

del capello, ad esempio potrà direse la persona consuma abitualmente canapa. In tal caso a tutti i partecipanti verrà prelevato un campione di capelli allo scopo di analizzarne il tenore di THC e i rispettivi prodotti di degradazione.

Lettera b: i partecipanti devono essere domiciliati nel Cantone in cui si svolge la sperimentazione pilota corrispondente. Il rispetto di tale esigenza può essere stabilito mediante il controllo del certificato di domicilio. Resta valida la limitazione territoriale delle sperimentazioni pilota «a uno o più Comuni» (cfr. art. 5 cpv. 1). Durante la procedura di autorizzazione si verifica se nel singolo caso questo requisito è soddisfatto. Allo scopo, vengono interpellati il Cantone e i Comuni interessati. Non ci saranno pertanto dati di portata nazionale.

Lettera c: i partecipanti devono acconsentire per scritto alla partecipazione e accettare le condizioni dello studio scientifico. Alla sperimentazione pilota possono partecipare soltanto persone che hanno esplicitamente acconsentito a partecipare allo studio dopo essere state informate sulla ricerca (cfr. art. 15 cpv. 1).

Il *capoverso 2* esclude la partecipazione di determinati gruppi di persone tra le quali, ad esempio, i minorenni. Da un punto di vista tecnico, in realtà studi con un accesso controllato alla canapa tra i più giovani, che ne fanno un uso problematico, sarebbero auspicabili, soprattutto perché il maggior consumo di questo stupefacente si registra proprio in questa fascia d'età. Bisogna però considerare che a quell'età la maturazione cerebrale non è ancora conclusa e il consumo di sostanze psicoattive comporta pertanto un rischio elevato. Il limite di età per la canapa si rifà a quello per il tabacco e per l'alcol ad alta gradazione e corrisponde alle norme usuali sul piano internazionale.

Sono pure escluse le persone incapaci di discernimento (*lett. b*).

Per non mettere in pericolo persone che necessitano di particolare protezione dal profilo sanitario è altresì esclusa la partecipazione delle donne in gravidanza (test di gravidanza urinario positivo) o in allattamento (*lett. c*) e di coloro che soffrono di una malattia diagnosticata da un medico per la quale il consumo di canapa è controindicato (*lett. d*).

La direzione dello studio può rifiutare la partecipazione in qualsiasi momento senza doverlo motivare (cpv. 3). Chi fosse interessato a partecipare a una sperimentazione non può avanzare pretese legali.

Il consenso alla partecipazione alla sperimentazione pilota e alla conseguente partecipazione attiva allo studio scientifico può essere revocato in qualsiasi momento (cpv. 4).

Art. 15 Obbligo di informare

I partecipanti devono ricevere informazioni in merito al contenuto e alla portata della sperimentazione pilota nonché alle condizioni di partecipazione e ai potenziali rischi (*lett. a*). Ai partecipanti va inoltre segnalato che è vietato cedere a terzi e consumare in luoghi accessibili al pubblico prodotti della canapa (*lett. b*).

Art. 16 Dispensazione

Secondo il *capoverso 1* ogni partecipante ha diritto di acquistare una quantità limitata al mese, determinata dal fabbisogno personale. Deve inoltre essere stabilito un limite massimo per dispensazione al fine di contenere il rischio che la canapa dispensata nell'ambito dello studio finisca sul mercato nero. Al mese, non possono essere acquistati in totale più di 10 grammi di prodotti contenenti THC puro. Il limite basato sul peso del principio attivo invece che del prodotto consente di operare confronti a prescindere dal tipo di prodotto, che si tratti di fiori, resina, estratti o prodotti della canapa mescolati, come bevande a base di canapa. Questo limite è stato fissato in modo da non ostacolare eccessivamente la libertà di ricerca, considerato che uno degli obiettivi principali della stessa è proprio quello di determinare se un accesso controllato alla canapa generi un maggior consumo o aumenti il consumo problematico. 10 grammi di THC puro al mese equivalgono a 67 grammi di fiori di canapa comunemente reperibili in commercio (tenore totale di THC medio del 15 % sul mercato nero) o a 50 grammi di canapa con tenore totale di THC massimo consentito del 20 per cento. La canapa dispensata nell'ambito dello studio è dunque sufficiente per coprire il fabbisogno mensile di un consumatore quotidiano.

Oltre a quello mensile, è stato fissato pure un limite quantitativo per singola dispensazione (*cpv.* 2), che non può superare i 10 grammi di prodotto della canapa non mescolato. Questo punto è stato sollevato dalle autorità di polizia nel quadro della procedura di consultazione per semplificare l'esecuzione ed è riferito in primis ai fiori e alla resina di canapa (hashish o estratto). La polizia non deve così distinguere tra prodotti della canapa autorizzati e quantità minime di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa acquistati illegalmente, il cui possesso non è punibile (cfr. art. 19b *cpv.* 2 LStup). Per i prodotti della canapa contenenti additivi, come gli edibili, una limitazione in funzione del peso del prodotto non ha invece senso. A questa categoria si applica pertanto una quantità massima di 2 grammi di THC totale per dispensazione (l'equivalente di 10 grammi di un prodotto della canapa non mescolato con un tenore totale di THC massimo consentito del 20 %). Secondo il fabbisogno, i consumatori possono così passare più o meno frequentemente dal punto vendita. In questo modo si evita che i partecipanti ripieghino anche sul mercato nero a causa di una limitazione eccessiva della singola dispensazione.

Capoverso 3: i prodotti della canapa devono essere venduti ai partecipanti al prezzo di mercato. Non è consentito dispensarli gratuitamente. Nel determinare il prezzo si tiene conto del tenore di principio attivo e del prezzo usuale sul mercato nero locale. Il prezzo di vendita deve essere fissato in modo che il prodotto non possa essere rivenduto sul mercato nero realizzando un guadagno. D'altra parte, il prezzo sul mercato nero non deve risultare più attrattivo di quello dei prodotti impiegati per la sperimentazione. Attualmente, sul mercato nero la canapa viene venduta a 10-15 franchi il grammo: per la canapa legale a basso tenore di THC, messa in commercio quale canapa CBD, i meri costi di produzione sono pari a 0,8 franchi circa per grammo. Il calcolo dei costi deve tenere conto dei requisiti specifici in materia di qualità e sicurezza tecnica posti alla coltivazione, alla fabbricazione e alla messa in commercio di prodotti della canapa (cfr. art. 8, art. 10 *cpv.* 4, art. 11, art. 13 e art. 24).

Onde garantire controlli completi dei prodotti della canapa, la quantità dispensata deve essere registrata e documentata secondo l'articolo 27 capoverso 3 in ottemperanza all'ordinanza del 25 maggio 2011¹⁸ sul controllo degli stupefacenti (OCStup) (*cpv.* 4).

Art. 17 Consumo e conseguenze dell'impiego improprio

I partecipanti possono utilizzare i prodotti della canapa da loro acquistati nell'ambito della sperimentazione pilota unicamente per il proprio consumo. Inoltre i prodotti non possono essere consumati in luoghi accessibili al pubblico (*cpv.* 1), quali ristoranti, bar, stazioni ferroviarie o parchi. Non rientrano tra i luoghi accessibili al pubblico i «Cannabis Social Club» o i bar privati, riservati a una determinata cerchia di persone.

La cessione di prodotti della canapa a terzi non è ammessa. I partecipanti che lo fanno sono sanzionati con misure adeguate dal titolare dell'autorizzazione e in caso di cessione reiterata esclusi dalla sperimentazione pilota (*cpv.* 2). Chi cede prodotti della canapa senza essere autorizzato è inoltre passibile di pena (cfr. art. 19 *cpv.* 1 lett. c LStup).

Art. 18 Sicurezza pubblica

Questa disposizione disciplina quali misure devono essere adottate a protezione della sicurezza pubblica. Prima di presentare la domanda, i titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota devono procedere agli accertamenti necessari presso le autorità esecutive e di perseguimento penale in merito alla protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici (*lett. a*). I Cantoni, le Città e le autorità di polizia hanno chiesto di essere informati e coinvolti per tempo, soprattutto al fine di garantire uno svolgimento senza intoppi dei progetti. A seconda di come sono organizzate le autorità comunali e cantonali nonché della struttura delle sperimentazioni, le competenze sono disciplinate diversamente, per cui non avrebbe senso definire in termini generali le cerchie di interlocutori.

I titolari di autorizzazioni sono poi tenuti a rilasciare ai partecipanti un'attestazione che li renda riconoscibili come partecipanti allo studio (*lett. b*) e a notificare i punti vendita alle autorità cantonali e comunali interessate (*lett. c*).

¹⁸ RS 812.121.1

Art. 19 Monitoraggio dello stato di salute

I titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota hanno l'obbligo di monitorare lo stato di salute dei partecipanti e, in caso di problemi dovuti allo studio, assicurarne il trattamento terapeutico. Devono essere adottate misure atte a prevenire il consumo problematico e la dipendenza, oltre che conseguenti problemi di natura sociale o sanitaria e, in definitiva, a promuovere l'astinenza (art. 3 lett. a-c dell'ordinanza del 25 maggio 2011¹⁹ sulla dipendenza da stupefacenti [ODStup]). Le sperimentazioni pilota devono rimanere circoscritte all'obiettivo del coinvolgimento terapeutico di persone affette da turbe legate alla dipendenza (art. 3d cpv. 2 LSup; art. 6 lett. a ODStup) e al principio di riconoscimento e intervento precoci in caso di consumo problematico (art. 3b cpv. 2 e art. 3c LStup) indicato nel diritto in materia di stupefacenti (cpv. 1). A tale scopo, i titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota devono designare un medico responsabile (cpv. 2).

Art. 20 Smaltimento

I punti vendita devono consegnare la canapa rimasta invenduta alle competenti autorità esecutive cantonali, in genere il farmacista cantonale. Questa autorità decide in merito allo smaltimento di questi prodotti. Spetta al titolare dell'autorizzazione documentare la restituzione e lo smaltimento dei prodotti.

Secondo il *capoverso 2*, lo stesso vale per le quantità trattenute per controllo di cui all'articolo 10 *capoverso 3* alla scadenza della durata di conservazione prescritta.

Sezione 3 Procedura di autorizzazione

Art. 21 Richiedenti

Questa disposizione stabilisce i requisiti posti ai richiedenti: le domande di autorizzazione per sperimentazioni pilota possono essere presentate da organizzazioni pubbliche o private.

Art. 22 Domande

La domanda per lo svolgimento di una sperimentazione pilota deve essere presentata all'UFSP (cpv. 1).

Al *capoverso 2* sono previsti i requisiti concreti che la stessa deve adempiere: la domanda deve contenere indicazioni sull'attività dell'organizzazione pubblica o privata richiedente (*lett. a*), la designazione di una persona responsabile che eserciti la vigilanza sullo svolgimento della sperimentazione pilota (*lett. b*) e l'estratto del casellario giudiziale non più vecchio di sei mesi della persona responsabile (*lett. c*).

Oltre all'obiettivo e all'utilità della sperimentazione pilota (*lett. d*), la domanda deve comprendere una descrizione concreta della sperimentazione, con indicazioni sul contenuto e sull'oggetto. Deve precisare quali dati scientifici s'intendono raccogliere sull'impiego della canapa, in che misura la sperimentazione sarà coordinata con altri progetti in corso o previsti e la metodologia adottata nella sperimentazione pilota in questione. Vanno inoltre forniti dati riguardo all'andamento dello studio, al finanziamento, alla ricerca e allo scadenzario (*lett. e*). Nella domanda devono pure figurare le persone designate a capo della ricerca (*lett. f*).

La domanda deve altresì indicare il tipo di prodotti della canapa che saranno resi accessibili (ad es. fiori di canapa, hashish, estratti della canapa, edibili), nonché il tenore di THC di ognuno di essi (*lett. g*). In linea di principio, nell'ambito di una sperimentazione pilota andrebbero resi accessibili anche prodotti della canapa a minore contenuto di THC.

Il richiedente deve inoltre indicare i punti vendita previsti (*lett. h*), spiegando se i prodotti della canapa saranno venduti in particolari punti vendita, farmacie, «Cannabis Social Club» ecc., e dimostrare di avere il consenso dei Comuni interessati sui punti vendita previsti (*lett. i*). Va inoltre indicata una stima della quantità che si prevede di dispensare, incluso il prezzo (*lett. j*).

¹⁹ RS 812.121.6

Il richiedente deve fornire la documentazione sulla provenienza della canapa che intende rendere accessibile nell'ambito della sperimentazione pilota. In genere non è il richiedente stesso a ricevere un'autorizzazione eccezionale secondo l'articolo 8 capoverso 5 LStup, bensì una terza persona. Pertanto la *lettera k* prevede che nella domanda siano forniti anche i dati concernenti la coltivazione ecc.

Un aspetto fondamentale è la garanzia della sicurezza dei partecipanti nonché dell'ordine e della sicurezza pubblici. Per tale motivo vanno indicati i provvedimenti che si intendono adottare a tale scopo, con le rispettive modalità di attuazione e di controllo (*lett. l*). Il monitoraggio dello stato di salute dei partecipanti è un ulteriore aspetto importante di una sperimentazione pilota, per cui è necessario indicare come viene effettuato il controllo sui partecipanti presso i punti vendita, ovvero se viene disposto un servizio di consulenza da parte di un medico o di un apposito servizio specializzato (*lett. m*). Bisogna inoltre dichiarare se nell'ambito della sperimentazione ai partecipanti vengono offerte, ad esempio, misure per prevenire il consumo di canapa. L'utilizzazione del prodotto avviene sotto l'esclusiva responsabilità dei partecipanti, ma vanno incentivate modalità di consumo meno dannose per la salute, ovvero alternative al fumo quali la vaporizzazione. Mediante un vaporizzatore o un inalatore, infatti, la canapa può essere consumata senza essere mescolata con il tabacco. Nella domanda devono figurare anche le misure attuate nell'ambito della sperimentazione pilota a protezione della gioventù. Tali aspetti devono essere inseriti in un concetto di prevenzione, di tutela della gioventù e di protezione della salute (*lett. n*).

Lettera o: di norma, le sperimentazioni pilota sottostanno al diritto in materia di ricerca sull'essere umano. Spetta al richiedente verificare che lo studio rientri nel campo di applicazione della legge federale del 30 settembre 2011²⁰ sulla ricerca umana (LRUm) e, nel caso, richiedere un'autorizzazione della commissione d'etica competente in virtù dell'articolo 45 LRUm. Se è necessaria un'autorizzazione, alla domanda per lo svolgimento di una sperimentazione pilota deve essere allegata la conferma della presentazione della relativa domanda alla commissione d'etica competente. Se invece non è necessaria, per ottenere l'autorizzazione dell'UFSP il richiedente deve prima presentare una conferma corrispondente della commissione d'etica competente (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. b).

Se si intende prolungare ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 una sperimentazione pilota, la domanda deve essere motivata. Va spiegato in particolare il motivo per cui serve più tempo per acquisire le conoscenze desiderate con la sperimentazione pilota concreta e quali ulteriori conoscenze si auspica di acquisire con la proroga (*cpv. 3*).

Art. 23 Autorizzazione

Secondo il *capoverso 1*, dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni interessati l'UFSP, in qualità di autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni, decide in merito alle domande presentate. Rilascia l'autorizzazione se i requisiti applicabili alle sperimentazioni pilota sono soddisfatti (*lett. a*), e in presenza di un'autorizzazione da parte della commissione d'etica competente o di una conferma di quest'ultima che non è necessaria alcuna autorizzazione (*lett. b*).

Capoverso 2: l'UFSP ha la facoltà di determinare quali studi sono più adeguati a fornire le basi decisionali necessarie in vista di emanare un'eventuale modifica di legge. Può, di conseguenza, respingere una domanda se la sperimentazione pilota non può apportare conoscenze aggiuntive in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 2 o se è già stata autorizzata una sperimentazione simile.

Art. 24 Autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione e la fabbricazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa

Capoverso 1: le autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 8 capoverso 5 LStup possono essere rilasciate esclusivamente se gli stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, lo sviluppo di medicinali o un'applicazione medica limitata. Per la coltivazione, la fabbricazione o l'importazione di stupefacenti che producono effetti della canapa dispensati nel quadro di

²⁰ RS 810.30

sperimentazioni pilota è necessaria un'autorizzazione eccezionale per scopi di ricerca scientifica. Le condizioni e il controllo nel quadro dell'autorizzazione eccezionale di cui all'articolo 8 capoverso 5 LStup si fondano sugli articoli 28 e 29 ODStup.

Con la LStup s'intende tutelare la collettività (terze persone) dagli effetti negativi del consumo illecito di stupefacenti. Sotto l'aspetto della garanzia di preservazione dell'ordine e della sicurezza pubblici dai pericoli derivanti dagli stupefacenti (art. 1 lett. d LStup) è di fondamentale importanza il concetto alla base della LStup del controllo completo degli stupefacenti, dalla coltivazione al consumo. I controlli della coltivazione si rifanno alle disposizioni speciali in materia (cfr. art. 18 LStup e art. 29 ODStup). Il rispetto costante delle condizioni e degli oneri posti ai titolari delle autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 8 capoverso 5 LStup viene garantito in particolare mediante ispezioni periodiche da parte delle competenti autorità cantonali e federali. Chi è soggetto all'obbligo di controllo deve rendere accessibili luoghi, spazi ed edifici, ovvero tutte le aree nelle quali possono essere manipolati stupefacenti (colture, locali di fabbricazione, di vendita e di deposito), nonché presentare agli organi competenti le scorte interessate e tutta la relativa documentazione. In generale il controllo concreto è volto a verificare che non vi sia una sovrapproduzione o uno stoccaggio eccessivo di stupefacenti. Inoltre, vi è l'obbligo di fornire agli organi di controllo informazioni pertinenti, i quali a loro volta hanno il diritto di esigerle. Mediante tali misure s'intende garantire la messa in commercio della sola quantità di stupefacenti necessaria allo scopo delle sperimentazioni pilota.

L'intera catena di distribuzione del prodotto, comprendente produzione, confezionamento, designazione, fornitura, deposito e vendita, è documentata nella sua interezza dal richiedente l'autorizzazione e controllata dall'UFSP nel quadro della procedura di autorizzazione (cfr. anche art. 27 cpv. 1 e 2 concernente l'obbligo per i titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota di allestire e conservare documenti e di notifica). Ai fini di una tracciabilità completa, si raccomanda di valutare l'adozione di un sistema a codici a barre (*track and trace*), una metodologia considerata oggi tecnicamente al passo coi tempi a livello internazionale (ad es. il sistema già esistente in California).

Il capoverso 2 prevede che, per ragioni di certezza della pianificazione per i titolari dell'autorizzazione, il metodo di coltivazione di cui all'articolo 8 capoversi 1 o 2 definito al momento del rilascio dell'autorizzazione eccezionale (ad es. biologico o convenzionale) va in linea di principio applicato per l'intera durata della sperimentazione pilota autorizzata.

Il capoverso 3 stabilisce in misura non conclusiva in quali casi è possibile derogare dal metodo di coltivazione definito nell'autorizzazione eccezionale: ad esempio se durante lo svolgimento della sperimentazione pilota tale metodo non può più essere garantito, se al coltivatore deve essere revocata l'autorizzazione eccezionale, se quest'ultimo non è più in grado di garantire la produzione oppure se può passare dalla coltivazione convenzionale a quella biologica.

Art. 25 Coordinamento e informazione in merito alla procedura di autorizzazione

L'autorizzazione eccezionale per la coltivazione, l'importazione e la fabbricazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa (cfr. art. 8 cpv. 5 LStup) nell'ambito di sperimentazioni pilota è subordinata all'autorizzazione a svolgere una sperimentazione pilota di cui all'articolo 8a capoverso 1 LStup. Un'autorizzazione eccezionale è pertanto rilasciata solo se è autorizzata la corrispondente sperimentazione pilota. L'UFSP, in quanto autorità preposta al rilascio di entrambe le autorizzazioni, assicura il coordinamento delle procedure.

Il richiedente può presentare contemporaneamente la domanda all'UFSP per lo svolgimento di una sperimentazione pilota e la domanda alla commissione d'etica competente (cpv. 2). L'UFSP e la commissione d'etica competente si informano a vicenda e coordinano le loro valutazioni (cpv. 3).

Art. 26 Esenzione dagli emolumenti

Né per le decisioni concernenti autorizzazioni a svolgere una sperimentazione pilota (*lett. a*) né per le decisioni concernenti autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 8 capoverso 5 LStup in relazione a sperimentazioni pilota (*lett. b*) sono riscossi emolumenti. Dato che le sperimentazioni pilota rivestono un interesse pubblico, un'eccezione all'assoggettamento all'emo-

lumento ai sensi dell'articolo 46a capoverso 4 della legge del 21 marzo 1997²¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) è giustificata. Ciò è in linea con quanto già previsto nel quadro dell'ODStup, ossia la rinuncia alla riscossione di emolumenti per determinate autorizzazioni.

Sezione 4 Obbligo di informare, di allestire e conservare documenti e di notifica

Art. 27 Obbligo dei titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota di informare, di allestire e conservare documenti e di notifica

Per poter assicurare l'esecuzione della propria attività di controllo, l'UFSP necessita di informazioni da parte dei titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota. Per tale motivo, al *capoverso 1* è sancito un corrispondente obbligo di fornire informazioni che consenta all'UFSP di assicurare la tracciabilità e verificare il controllo completo, dalla coltivazione al consumo. La documentazione completa delle quantità acquistate, dispensate e detenute degli stupefacenti utilizzati nell'ambito della sperimentazione pilota spetta ai titolari dell'autorizzazione (cfr. *cpv. 2 e 3*), i quali non devono pertanto comunicare all'UFSP l'identità dei partecipanti allo studio.

I titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota sono obbligati a tenere una contabilità di tutto il loro commercio con prodotti della canapa e, alla fine di ogni anno, a presentare rapporto all'UFSP e ai Cantoni in merito al loro commercio con questi prodotti e alle scorte nei singoli punti vendita (*cpv 2*).

L'obbligo di allestire e conservare documenti, di notifica e di documentazione è retto per analogia dagli articoli 57–65 OCStup (*cpv. 3*). Queste disposizioni sono state concepite innanzitutto per mettere in commercio sostanze controllate nell'ambito di un'applicazione medica e si applicano per analogia alla messa in commercio di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa per scopi di ricerca nell'ambito di sperimentazioni pilota.

I titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota sono obbligati a notificare all'UFSP gli eventi straordinari che possono verificarsi nell'ambito di una sperimentazione pilota (*cpv. 4*). Ad esempio quando la sicurezza dei partecipanti è a rischio e devono essere adottate misure immediate di sicurezza e protezione, quando la canapa dispensata nell'ambito dello studio è dirottata illegalmente verso altri scopi, quando lo studio è interrotto o deve essere interrotto, quando il numero di partecipanti è troppo basso oppure sussistono altre condizioni che si oppongono alla prosecuzione dello studio.

L'obbligo di notifica consente all'UFSP in veste di autorità di vigilanza sulle sperimentazioni pilota di adottare le misure del caso (ad es. imposizione di condizioni, interruzione della sperimentazione, revoca dell'autorizzazione secondo l'art. 8a *cpv. 1* LStup).

Art. 28 Obbligo di notifica da parte delle autorità di perseguimento penale

L'*articolo 28* obbliga le autorità di perseguimento penale che accertano che un partecipante ha ceduto a terzi prodotti della canapa a darne notifica ai titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota. Si assicura così che questi ultimi possano adottare le misure necessarie ai sensi della presente ordinanza (art. 17 *cpv. 2*).

Sezione 5 Vigilanza e controllo

Art. 29 Confederazione

Secondo il *capoverso 1* spetta all'UFSP controllare se i titolari di un'autorizzazione per una sperimentazione pilota rispettano le disposizioni dell'ordinanza. Per questo compito può coinvolgere le autorità esecutive cantonali competenti. Se non è stabilito diversamente, in linea di principio si applicano qui per analogia le disposizioni dell'OCStup concernenti il controllo (cfr.

²¹ RS 172.010

art. 57 seg. OCStup).

Il *capoverso 2* stila alle *lettere a-e* un elenco di situazioni che giustificano la revoca dell'autorizzazione, ad esempio se l'ordine e la sicurezza pubblici sono minacciati, se la salute dei partecipanti è in serio e inaspettato pericolo, se il titolare contravviene a prescrizioni legate all'autorizzazione in modo reiterato o grave, se l'autorizzazione della commissione d'etica competente è stata revocata o se le condizioni che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione non sono più soddisfatte.

Il *capoverso 3* sancisce infine che l'UFSP e la commissione d'etica competente si informino a vicenda e coordinino le loro misure.

Art. 30 Controllo autonomo

Chi coltiva, importa, fabbrica o mette in commercio stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa per sperimentazioni pilota soggiace all'obbligo del controllo autonomo per quanto attiene al rispetto dei requisiti di cui agli articoli 8 (coltivazione), 9 e 10 (qualità dei prodotti) e 11 (informazioni sul prodotto) (*art. 30*).

Art. 31 Cantoni

Secondo l'*articolo 31* le autorità cantonali designano i servizi di controllo competenti (ad es. chimico cantonale o laboratori cantonali) per la verifica del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9 concernenti la qualità dei prodotti della canapa. Si veda anche l'articolo 10 capoverso 3 per i controlli a campione.

Sezione 6 Rendiconto e analisi delle sperimentazioni pilota

Art. 32 Rendiconto e rapporto di ricerca

Il rendiconto da parte del titolare di un'autorizzazione per una sperimentazione pilota previsto nell'*articolo 32* è rilevante ai fini dell'analisi e dell'esercizio della vigilanza. I servizi responsabili delle sperimentazioni hanno l'obbligo di informare annualmente l'UFSP circa l'andamento della sperimentazione nonché le quantità acquistate, dispensate e detenute di prodotti secondo l'articolo 27 capoverso 2 (*cpv.1*).

Capoversi 2 e 3: una volta conclusa la sperimentazione pilota, i suoi risultati devono essere analizzati secondo standard scientifici riconosciuti e documentati in un rapporto di ricerca. La protezione dei dati è garantita, considerato che vengono pubblicati esclusivamente in forma anonima. Il rapporto di ricerca deve essere presentato all'UFSP.

Il *capoverso 4* sancisce che, su richiesta, vadano forniti all'UFSP i dati grezzi anonimizzati per analisi secondarie dei dati e analisi delle diverse sperimentazioni pilota.

Art. 33 Informazione al pubblico

Il pubblico deve essere periodicamente informato in merito alle sperimentazioni pilota in corso, affinché sia messo a conoscenza del loro andamento e delle esperienze acquisite. L'obbligo d'informare spetta all'UFSP.

Art. 34 Esame della necessità di legiferare

L'UFSP deve analizzare costantemente i rapporti di ricerca nell'ottica di emanare un'eventuale modifica di legge concernente il disciplinamento dell'impiego di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa. Deve esaminare, in particolare, le conseguenze sulla salute individuale e pubblica, il comportamento legato al consumo, la protezione della gioventù, l'ordine e la sicurezza pubblici nonché la pertinenza delle misure, degli strumenti e delle procedure, segnatamente dei sistemi di distribuzione (*cpv. 1 e 2*).

Al più tardi dopo la conclusione di tutte le sperimentazioni pilota, l'UFSP redige un rapporto all'attenzione del Consiglio federale. Qualora prima della scadenza dell'articolo 8a LStup, rispettivamente prima della conclusione delle ultime sperimentazioni pilota, siano state acquisite sufficienti conoscenze ai fini dell'esame della necessità di legiferare, il rapporto può essere

presentato anche prima al Consiglio federale. Quest'ultimo se ne servirà per informare l'Assemblea federale in merito ai risultati ottenuti (cpv. 3 e 4).

L'articolo 29a LStup, in analogia all'articolo 170 Cost., sancisce che debba essere valutata l'efficacia delle misure adottate dalla Confederazione.

Sezione 7 Entrata in vigore

Art. 35

L'ordinanza entra in vigore contemporaneamente alle modifiche della LStup. La sua durata di validità è limitata, come per l'articolo 8a LStup, a dieci anni.

3 Commento all'allegato

Numero 1: i tenori massimi dei diversi contaminanti si riferiscono al materiale vegetale secco complessivo o sbriciolato di piante femmine del genere *Cannabis sativa L.* (pianta della canapa). Questo materiale vegetale può essere utilizzato direttamente come prodotto della canapa oppure come base per prodotti della canapa preparati o mescolati, come la resina (hashish), gli estratti o i prodotti della canapa destinati a uso orale (cfr. art. 4).

Numero 2: al materiale vegetale fresco quale materiale di base nonché ai prodotti della canapa preparati o mescolati si applicano, se non indicato diversamente, gli stessi tenori massimi di contaminanti. Va tenuto conto che questi valori cambiano con la preparazione o la mescolazione.

Numero 3: nella tabella sono stabiliti i tenori massimi per i parametri di contaminazione rilevanti ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3: componenti estranee, contaminanti microbici, micotossine, metalli pesanti, prodotti fitosanitari, alcaloidi pirrolizidinici (per la produzione in pieno campo) e solventi (per l'estrazione con solvente).

Qui di seguito sono indicate le fonti dei tenori massimi di contaminanti riportati nella colonna 3.

- Componenti estranee: Ph. Helv., suppl. 11.3 (Canapa fiore CH 311), e Ph. Eur. 10, cap. 2.8.2
- Contaminanti microbici: Ph. Eur. 10, cap. 5.1.8, categoria A
- Aflatossine: Ph. Eur. 10, cap. 2.1.18
- Ocratossina A: ordinanza sui contaminanti (OCont)²²
- Piombo: allegato 2 disegno di legge sui prodotti del tabacco (D-LPTab)
- Cadmio, mercurio, arsenico: Ph. Eur. 10, cap. 2.4.27
- Prodotti fitosanitari (pesticidi): il tenore massimo di 0,01 mg/kg corrisponde al limite di determinazione aspecifico per prodotti fitosanitari secondo l'istruzione dell'UFAG del 20 dicembre 2019 sulla procedura in caso di residui nel settore biologico. Se in futuro prodotti fitosanitari elencati nell'allegato 1 dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. b) venissero autorizzati per l'applicazione alle colture di canapa secondo l'elenco dei prodotti fitosanitari, nel presente allegato potranno essere ripresi i corrispondenti livelli massimi di residui definiti nell'OAQVA.
- Alcaloidi pirrolizidinici (per la produzione in pieno campo): la dose massima giornaliera si riferisce al limite inferiore della somma delle 21 sostanze del gruppo degli alcaloidi pirrolizidinici figuranti nell'allegato del regolamento (UE) 2020/2040²³.

²² RS 817.022.15

²³ Regolamento (UE) 2020/2040 della commissione dell'11 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi pirrolizidinici in alcuni prodotti alimentari, GU L 420/1 del 14.12.2020, pag. 1.

- Solventi: allegato 1 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016²⁴ sui procedimenti tecnologici e sugli ausiliari tecnologici atti al trattamento di derrate alimentari (OPrTec). L'uso di solventi non elencati nell'allegato 1 OPr-Tec è vietato.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Le sperimentazioni pilota devono essere finanziate da terzi (Cantoni, Comuni, università, ecc.). Nella corrispondente ricerca possono confluire in modo indiretto contributi della Confederazione tramite il Fondo nazionale svizzero (FNS). La Confederazione nel quadro della fase pilota dovrà analizzare i rapporti di ricerca nell'ottica dell'ulteriore sviluppo della legislazione. Inoltre potrà risultare necessario che la Confederazione coordini i diversi progetti di ricerca e li completi svolgendo ricerca pubblica, onde garantire che il legislatore disponga di sufficienti basi decisionali scientifiche in vista di un eventuale nuovo orientamento della politica in materia di canapa.

Durante i dieci anni di validità dell'articolo 8a LStup bisognerà prevedere oneri supplementari pari a circa 500 000 franchi l'anno, derivanti dai costi per un completamento della ricerca pubblica su un'eventuale nuova regolamentazione della canapa, per l'esame e il coordinamento delle domande di ricerca e per l'analisi delle diverse sperimentazioni pilota. Altre spese potrebbero risultare nell'ambito dell'attività di controllo, come sancito all'articolo 29 capoverso 1. I costi d'esecuzione sono a carico dell'UFSP; i costi aggiuntivi non potranno ripercuotersi sul bilancio (neutralità dei costi) e dovranno essere coperti con le risorse disponibili.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

I Cantoni sono coinvolti nell'esecuzione prevalentemente tramite una delega alle autorità esecutive cantonali (art. 29 cpv. 1) delle attività di controllo da parte dell'UFSP. Si tratterà di verificare il rispetto degli oneri legali stabiliti nelle disposizioni dell'OSPStup, segnatamente dei requisiti concernenti la coltivazione, la fabbricazione, la qualità dei prodotti, la caratterizzazione, la pubblicità e la dispensazione dei prodotti della canapa resi accessibili, nonché la protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici. In merito alla verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di qualità dei prodotti, vanno designati i servizi di controllo cantonali competenti (art. 31). I controlli a campione sono condotti mediante analisi di laboratorio (cosiddetta analisi del prodotto) o ispezioni volte alla verifica del controllo autonomo.

Considerate le limitazioni delle sperimentazioni pilota dal profilo territoriale, temporale e del numero di partecipanti, i costi globali legati ai compiti esecutivi per i Cantoni dovrebbero essere esigui.

4.3 Ripercussioni per i consumatori

Le presenti disposizioni avranno ripercussioni dirette esclusivamente sui consumatori che parteciperanno alle sperimentazioni pilota, quindi solo su una minima parte dell'insieme dei consumatori in Svizzera.

Considerato che la partecipazione è circoscritta a persone che fanno già uso di canapa, le disposizioni non dovrebbero generare un aumento dei consumatori di questo prodotto. Potrebbe accadere che l'accesso legale alla canapa spinga i partecipanti a consumare di più e/o più spesso, di meno e/o meno spesso oppure che essi continuino a farne lo stesso uso. Grazie ai requisiti per la protezione della salute e la qualità dei prodotti si può presumere che il consumo di canapa nell'ambito delle sperimentazioni pilota sarà meno rischioso di quello sul mercato nero. Inoltre, mediante il monitoraggio dello stato di salute (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. m) aumentano le probabilità che, nei casi di consumo problematico, le persone interessate si sottopongono a un trattamento.

²⁴ RS 817.022.42

4.4 Ripercussioni macroeconomiche

Le ripercussioni macroeconomiche potrebbero includere effetti sulla catena di valore aggiunto, in particolare sul reddito, ad esempio nei settori dell'agricoltura o dell'analisi di laboratorio, attraverso la coltivazione, la fabbricazione e il controllo dei prodotti della canapa. Probabilmente, tuttavia, simili effetti non saranno rilevanti a livello nazionale.

5 Appropriatazza nell'esecuzione

Le presenti disposizioni definiscono condizioni chiare e comprensibili per lo svolgimento di sperimentazioni pilota supportate scientificamente, garantendo procedure di autorizzazione trasparenti e un elevato controllo da parte delle autorità esecutive statali.